



Delibera della Giunta Regionale n. 259 del 07/06/2016

Dipartimento 55 - Dipartimento delle Risorse Finanziarie,Umane e Strumentali

Direzione Generale 13 - Direzione Generale per le risorse finanziarie

U.O.D. 7 - UOD Tesoreria, bilanci di cassa e autorità di certificaz. fondi strutturali

Oggetto dell'Atto:

GESTIONE DEI FLUSSI DI CASSA - ATTO DI INDIRIZZO.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

Premesso che

- a. l'art. 21 del D.Lgs. 118/11 e ss. m. e i. ha disposto, ai fini della confrontabilità dei flussi di cassa relativi al finanziamento del fabbisogno regionale, l'istituzione di conti di tesoreria unica intestati alla sanità e funzionanti secondo le modalità di cui all'art. 7 D.Lgs 07/08/1997 n. 279 nonché, l'apertura presso i tesorieri delle regioni l'apertura di nuove contabilità speciali intestate alla sanità;
- b. Il MEF con note prot. 125749/2011 e 126833/2011 ha chiarito che *“l'esigenza di separare la gestione sanitaria da quella ordinaria non costituisce un vincolo alla gestione di liquidità delle Regioni, che possono disporre l'utilizzo temporaneo delle giacenze depositate nei conti intestati alla sanità per fronteggiare pagamenti della gestione ordinaria e viceversa”,* e di conseguenza che le *“regioni dovranno impartire ai propri tesorieri le direttive necessarie, al fine di evitare l'utilizzo di anticipazione di tesoreria nei casi in cui la regione abbia disponibilità liquide nei propri conti bancari o nella tesoreria statale”;*

Considerato che

- a. nel corso dell'esercizio possono verificarsi sfasamenti temporali tra entrate e uscite finanziarie tali da impattare sulla consistenza della cassa determinando temporanee carenze di liquidità, sia sulla cassa ordinaria che sulla cassa sanità;
- b. tali carenze possono incidere negativamente sul flusso dei pagamenti, i cui ritardi sono sempre più causa dell'avvio di procedure esecutive in danno dell'Ente;

Rilevato che

- a. per far fronte ad esigenze straordinarie della cassa accesa alla gestione ordinaria connesse alla chiusura della programmazione dei fondi strutturali 2007/13, nel corso degli ultimi mesi dell'esercizio 2015 è stato concordato, con gli uffici della Programmazione Unitaria nonché con le Autorità di Gestione dei Programmi Operativi Regionali, di utilizzare per le liquidazioni a valere sui fondi strutturali parte della liquidità presente nel conto acceso alla gestione sanitaria in quanto dotato di adeguata liquidità, ciò anche in considerazione del particolare circuito finanziario connesso alla gestione dei fondi strutturali in base al quale i rimborsi da parte della Commissione Europea, che generano il ristoro delle somme pagate a tale scopo, avvengono solo a seguito di attestazione dell'effettivo sostenimento della spesa;
- b. la chiusura della programmazione 2007/13 - *secondo quanto disposto dagli orientamenti approvati dalla CE con decisione C(2015)2771 final* - richiede, ai fini dell'ammissibilità delle spese già certificate, che i progetti siano completati alla data del 31/03/2017 per cui, sino a tale data, dovranno essere assicurati i pagamenti degli interventi non completati, ma la cui spesa sia già stata parzialmente ammessa a rendicontazione a valere sui fondi strutturali;
- c. occorre garantire anche il pagamento delle spese urgenti ed indifferibili onde evitare, laddove possibile, l'avvio di procedure esecutive in danno dell'Ente;

Ritenuto opportuno quindi

- a. autorizzare il responsabile della Direzione Generale delle Risorse Finanziarie ad effettuare – conformemente a quanto previsto dalla normativa, nonché dalle note interpretative del MEF – temporanei prelievi di liquidità dalla cassa presentante disponibilità immediata in caso di carenza di liquidità a valere su una delle due casse;
- b. disporre che, nel caso di situazioni di temporanea carenza della cassa ordinaria, i prelievi di liquidità temporanei dalla cassa sanità dovranno essere effettuati senza alcun pregiudizio delle spese afferenti alla gestione sanità i cui pagamenti dovranno essere eseguiti sempre in via prioritaria;
- c. disporre che, in caso di carenza di liquidità, restano ferme le priorità dei pagamenti definite con D.G.R. n. 181/2016.

Visti

- a. il Decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279
- b. il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
- c. la D.G.R.C. n.118 del 03/05/2016;
- d. note MEF prot. 125749/2011 e 126833/2011.

Propongono e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che si intendono di seguito integralmente riportati:

1. **autorizzare** il responsabile della Direzione Generale delle Risorse Finanziarie ad effettuare – conformemente a quanto previsto dalla normativa, nonché dalle note interpretative del MEF – temporanei prelievi di liquidità dalla cassa presentante disponibilità immediata in caso di carenza di liquidità a valere su una delle due casse;
2. **disporre** che, nel caso di situazioni di temporanea carenza della cassa ordinaria, i prelievi di liquidità temporanei dalla cassa sanità dovranno essere effettuati senza alcun pregiudizio delle spese afferenti alla gestione sanità i cui pagamenti dovranno essere eseguiti sempre in via prioritaria;
3. **disporre** che, in caso di carenza di liquidità, restano ferme le priorità dei pagamenti definite con D.G.R. n. 181/2016;
4. **inviare** il presente provvedimento:
 - Dipartimento Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali(55.00.00)
 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali (52.00.00)
 - Direzione Generale Risorse Finanziarie (55.13.00)

- Direzione Generale per la tutela della salute e il coordinamento del sistema sanitario regionale (52.04.00)
- All'Ufficio V per la pubblicazione sul B.U.R.C.